



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA CONFORME

Ordinanza Reg.Gen. n. 1
Progr.Ufficio n. 1
Protocollo: N° 184
SINDACO
SERVIZIO: AMBIENTE - SERVIZIO

Arenzano, 05-01-2016

Ordinanza 2016 per la derattizzazione nell'ambito del territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo N° 267 del 18 agosto 2000;
Vista la legge N° 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale lo stesso è individuato come autorità Sanitaria Locale;
Ravvisata la necessità di procedere con puntualità e sistematicità agli interventi di disinfestazione murina, finalizzati al contenimento dei potenziali pericoli per l'igiene pubblica;
Preso atto che a tutela della salute pubblica si ritiene necessaria l'emissione di provvedimento che imponga l'adozione di interventi di derattizzazione su aree pubbliche e private;
Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere ad interventi generalizzati di derattizzazione per tutti gli immobili, nessuno escluso, in modo particolare rivolto ai luoghi e agli spazi che di norma sono ricetto di popolazione murina, quali letti di corsi d'acqua, reti fognarie, fosse di raccolta rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi, scantinati, soffitte, cortili, intercapedini, aree di verde in genere;
Atteso che il Comune di Arenzano provvede con propri mezzi alla derattizzazione, disinfezione e disinfestazione di locali ed aree di propria pertinenza, mediante affido del servizio a ditta specializzata;
Vista e richiamata l'ordinanza 10 febbraio 2012 del Ministero della Salute – “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
Visto il vigente Regolamento Comunale in materia di Igiene del suolo, dell'abitato e dell'edilizia;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI - ED A TUTTI I TITOLARI DI DIRITTI EQUIPOLLENTI - di beni immobili pubblici e privati, nonché a coloro che abbiano disponibilità di edifici, aree e spazi, nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o di Enti, siti nel territorio comunale:

1. di procedere a loro cura, spese e responsabilità all'integrale derattizzazione nelle aree di propria rispettiva pertinenza, segnatamente in quei locali che costituiscono potenziale ricetto

di topi e ratti, quali ad es.: scantinati, soffitte, sottotetti, distacchi, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi o fosse per la raccolta dei rifiuti, reti fognarie, corsi d'acqua, aree verdi in genere;

2. di provvedere a quanto disposto dal precedente punto 1. con trattamenti in numero non inferiore a quattro all'anno, ad intervalli non superiori a novanta giorni uno dall'altro. Il primo trattamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

3. le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite esclusivamente da imprese specializzate (regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), ed effettuate con modalità previste nell'ordinanza 10 febbraio 2012 del Ministero della Salute – “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;

4. di trattenere per almeno un anno, a cura e responsabilità dei proprietari – esercenti – amministratori, o loro incaricati, le copie delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati negli interventi di derattizzazione;

5. di far pervenire all'Ufficio Ambiente del Comune di Arenzano, a cura dei proprietari di immobili o dei loro amministratori, apposita certificazione rilasciata dalla ditta comprovante l'avvenuta disinfestazione entro dieci giorni dal termine del ciclo di derattizzazione, nella quale siano specificati i mezzi tecnici ed i prodotti utilizzati;

6. consentire libero ed incondizionato accesso a tutti i funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

che oltre ai sistemi di derattizzazione diretta dovranno essere attuati tutti i sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione di topi e ratti, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti, sterpaglie e oggetti che possano favorire la nidificazione dei topi, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti, nonché ponendo in atto qualsiasi accorgimento necessario per impedire la penetrazione e la nidificazione delle popolazioni murine, compresa la somministrazione incontrollata di cibo ad animali randagi e ad avifauna.

I proprietari, titolari o gestori delle attività più a rischio di infestazione murina (negozi, magazzini o depositi di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, allevamenti di pollame, conigli, ecc.) sono invitati a monitorare costantemente i locali e le loro aree di pertinenza ed eventualmente intensificare e/o diversificare gli interventi di derattizzazione.

DISPONE

a. che il presente atto:

- sostituisce integralmente i precedenti analoghi adottati in materia;
- sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito informatico comunale;

b. di incaricare il Comando di Polizia Locale per la vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;

c. che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 7bis, con sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 €.

La presente ordinanza è trasmessa in copia al Comando di Polizia Locale, sede comunale.

IL SINDACO
DOTT.SSA BJORCI MARIA LUISA

